



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MILANO

## Diritto della sicurezza del lavoro

*«Il medico competente nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro»*

*Prof. Michele Squeglia*

*Dipartimento di diritto privato e storia del diritto – sezione diritto del lavoro*

*Facoltà di Giurisprudenza*

*Università degli Studi di Milano*

*✉ [michele.squeglia@unimi.it](mailto:michele.squeglia@unimi.it)*

**in** [linkedin.com/in/michele-squeglia-00337244](https://www.linkedin.com/in/michele-squeglia-00337244)

**I lezione 9 marzo 2022**

# Il medico competente nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro

Diversi sono i  
soggetti  
individuati dal  
d.lgs. n. 81/2008  
ai fini della tutela  
della salute e  
sicurezza dei  
luoghi di lavoro:

Il datore di lavoro

Il delegato

Il dirigente e il preposto

Il medico competente

Il servizio di prevenzione e  
protezione

Il rappresentante dei lavoratori per  
la sicurezza

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

«(...) medico in possesso di uno dei **titoli** e dei **requisiti** formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della **valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per **tutti gli altri compiti** di cui al presente decreto (...)»

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Rispetto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

a) la nomina è delegabile dal datore di lavoro

b) non è figura necessaria e non è obbligatoria

c) è figura penalmente sanzionabile

d) non è un mero collaboratore del datore di lavoro e/o del servizio di prevenzione

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

**Possesso in alternativa dei seguenti  
specifici titoli formativi e professionali:**

specialisti in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro

autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (con l'obbligo di frequentare appositi percorsi formativi universitari)

**!** Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Può svolgere la sua attività come:

Lavoratore subordinato

Libero professionista

Collaboratore di una struttura  
esterna pubblica o privata

Possibilità di nominare più medici competenti nei casi di aziende  
con più unità produttive o nei gruppi di imprese

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

## Gli obblighi

(art. 25, d.lgs. n. 81/2008):

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;



# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

## Gli obblighi

(art. 25, d.lgs. n. 81/2008):

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- [f] lettera soppressa
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

(art. 25, d.lgs. n. 81/2008):

- i) **comunica per iscritto**, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, **al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria** effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) **partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori** i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) **comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti** di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

## I compiti professionali

- dovere di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

## I compiti collaborativi

- dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi. La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali garantisce allo stesso un'approfondita conoscenza dell'organizzazione dei processi lavorativi e gli consente, conseguentemente, di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci protocolli sanitari; nell'ambito di tale attività occorre un suo coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, anche nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore

## I compiti informativi

- dovere di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività;  
-dovere di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;  
-dovere di esprimere per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 (riunioni periodiche, obbligatorie nelle aziende con più di 15 dipendenti aventi ad oggetto il tema della sicurezza), al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori”

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Prima il D. Lgs. 81/2008 e poi il D. Lgs. 106/09, hanno stabilito le sanzioni a carico del medico competente:

Art. 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; (Obblighi del medico competente):

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima

arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo (art. 58 d.lgs. n. 81/2008)

Art. 25, comma 1, lettere b), c) e g); (Obblighi del medico competente):

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e al RLS

arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g) (art. 58 d.lgs. n. 81/2008)

Art. 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); (Obblighi del medico competente):

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa

arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);

Art. 25, comma 1, lettere h) e i); (Obblighi del medico competente):

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata

sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Prima il D. Lgs. 81/2008 e poi il D. Lgs. 106/09, hanno stabilito le sanzioni a carico del medico competente:

Art. 40, comma 1: Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazioni degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis

Art. 41, commi 3, 5 e 6-bis; Sorveglianza sanitaria

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazioni degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Prima il D. Lgs. 81/2008 e poi il D. Lgs. 106/09, hanno stabilito le sanzioni a carico del medico competente:

Art. 185: Sorveglianza sanitaria  
Art. 186: Cartella sanitaria e di rischio

TITOLO VIII  
AGENTI  
FISICI:

Art. 220. 1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Prima il D. Lgs. 81/2008 e poi il D. Lgs. 106/09, hanno stabilito le sanzioni a carico del medico competente:

Art. 229, commi 3, primo periodo, e 6: Sorveglianza sanitaria  
□ Art. 230: cartelle sanitarie e di rischio  
Art. 242, comma 4: accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243, comma 2: Registro di esposizione e cartelle sanitarie

## TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4 (art. 264, d.lgs. n. 81/2008)

arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Prima il D. Lgs. 81/2008 e poi il D. Lgs. 106/09, hanno stabilito le sanzioni a carico del medico competente:

TITOLO X  
ESPOSIZIONE  
AD AGENTI  
BIOLOGICI

Art. 279, comma 3: Prevenzione e controllo

arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3 (art. 284, d.lgs. n. 81/2008)



# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Rimane ferma la responsabilità penale per i danni cagionati alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, **qualora l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta colposa del medico competente**, in quanto titolare di un'autonoma posizione di garanzia:

Cass. Pen. Sez. IV, 03/6/2021 n. 21521

Cass. Pen. Sez. IV, 21/01/2020 n. 19856

Cass. Pen. Sez. III, 27/04/2018, n. 38402

Cass. Pen. Sez. III, 23/11/2016, n.6885

Cass. Pen. sez. III, 31/05/2016, n. 35425

Cass. Pen. sez. III, 11/12/2012, n. 1856

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Rimane ferma la responsabilità penale per i danni cagionati alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, qualora l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta colposa del medico competente, in quanto titolare di un'autonoma posizione di garanzia

Cass. Pen., Sez. IV, 03/6/2021 n. 21521

deve essere ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose il medico competente che non richiede per iscritto al datore l'adozione degli adeguati dispositivi di sicurezza

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Cass. Pen., Sez. IV, 03/6/2021 n. 21521

Il Tribunale e anche la Corte d'Appello, nella ricostruzione del fatto hanno evidenziato che **l'infermiere aveva usato "un ago cannula 18 G Delta2, sprovvista di dispositivo di sicurezza"**. Inoltre, secondo i Giudici "non vi erano a disposizione aghi cannula protetti e che la scelta dell'operatore circa l'uso degli aghi cannula o dei dispositivi denominati Butterfly – dotati di meccanismi di protezione – era determinata dall'uso che doveva essere fatto degli stessi e dalle condizioni del paziente, **sicché non era una libera scelta dell'operatore quella di fare ricorso agli aghi cannula non protetti piuttosto che al cd. Butterfly**".

Secondo la Corte d'Appello la condotta doverosa del medico competente, quindi, la segnalazione della pericolosità sull'utilizzo dei dispositivi privi di protezione e la loro sostituzione, avrebbe evitato l'evento dannoso poiché sarebbe stato disposto l'approvvigionamento delle adeguate attrezzature.

**Il medico competente è ritenuto responsabile del reato di lesioni personali, di cui all'art. 590 c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)**

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Rimane ferma la responsabilità penale per i danni cagionati alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, **qualora l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta colposa del medico competente**, in quanto titolare di un'autonoma posizione di garanzia

Cass. Pen. Sez. IV, 21 gennaio 2020 n. 19856

ha escluso la responsabilità penale del medico competente imputato del reato di cui all'art 590 sexies C.p. (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*) per aver cagionato la morte del dipendente di una impresa

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 21 gennaio 2020 n. 19856

I Giudici di primo grado avevano ritenuto accertata la condotta colposa del medico consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza ed inosservanza delle regole che presiedono l'arte medica e in particolare: "per avere omesso, nel redigere i certificati di idoneità lavorativa del 12 dicembre 2012 e del 12 dicembre 2013, di effettuare un'adeguata valutazione dei risultati degli esami ematochimici del 18 dicembre 2012 e del 16 dicembre 2013 con specifico riferimento alle alterazioni della crasi ematica che presentava evidente leucopenia, lieve anemia, piastrinopenia, pancitopenia, linfocitosi con segnali di evidente peggioramento rispetto agli esami precedenti e per aver omesso qualunque informazione e comunicazione dell'esito degli esami sopraindicati al diretto interessato e al medico curante, determinando così un ritardo diagnostico della patologia (mielodisplasia) della quale il M. era affetto da almeno due anni compromettendo così le possibilità di intervento terapeutico che avrebbero potuto allungarne la durata della sopravvivenza e migliorare la qualità della vita".

Anche la Corte d'Appello, seppur in parziale riforma della sentenza di primo grado e riducendo la pena comminata, confermava la responsabilità penale del medico competente. In pratica, secondo la ricostruzione dei fatti condotta dai Giudici, l'imputato aveva commesso un errore diagnostico, non si era attenuto alla corretta applicazione delle legis artis e una più scrupolosa attività di accertamenti sanitari avrebbe quantomeno "procrastinato l'esito infausto"

# Il medico competente

(art. 2, lett. 1, D.lgs. n. 81/2008)

Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 21 gennaio 2020 n. 19856:

E' emerso che il medico imputato aveva provveduto a consegnare gli esiti delle analisi cliniche, tra cui gli esami ematologici, al lavoratore indicandogli, tra l'altro, di recarsi dal medico curante per approfondire la diagnosi ma quest'ultimo non vi aveva provveduto:

La Corte di Cassazione ha rilevato che non sussiste in capo al medico competente alcun obbligo di interlocuzione diretta con il medico curante del lavoratore

Per il nesso causale tra la condotta colposa omissiva del medico e la morte del lavoratore:

occorre verificare, secondo un giudizio *ex ante*, se il verificarsi dell'evento lesivo (nel caso in questione, la morte del lavoratore) poteva essere previsto

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.Lgs. n. 81/2008)

Cass. Pen. Sez. IV, sent. del 21 gennaio 2020 n. 19856:

Per il nesso causale tra la condotta colposa omissiva del medico e la morte del lavoratore:

La Corte di Cassazione, nel caso in esame, ha aderito ai principi ormai consolidati in giurisprudenza secondo i quali «il nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta dal medico e il decesso del paziente allorquando risulti accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore, rallentando significativamente il decorso della malattia, o con minore intensità lesiva”.

In applicazione di tali corollari, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto la motivazione della sentenza di condanna del Tribunale e della Corte d'Appello illogica, congetturale e inconfidente.

Sulla base di tali principi, non è stato provato il nesso causale tra la condotta del medico competente nell'esecuzione delle prestazioni mediche e la morte del lavoratore e quindi non è possibile affermare la responsabilità per colpa

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Rimane ferma la responsabilità penale per i danni cagionati alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, qualora l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta colposa del medico competente, in quanto titolare di un'autonoma posizione di garanzia

Cassazione penale sez. III, 27/04/2018, n.38402

In tema di sicurezza del lavoro, l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente, il cui inadempimento integra il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporta un'effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale



# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.Lgs. n. 81/2008)

Cassazione penale sez. III, 27/04/2018, n.38402

«(...) In tema di valutazione dei rischi, il «medico competente» assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa»

«(...) alcuna prova è stata somministrata circa l'attività concretamente svolta dal medico competente della s.p.a. G. C. N.» e “alla stregua pertanto dei principi richiamati, il ricorrente non ha in realtà fornito alcun riscontro di quello che avrebbe potuto essere l'adempimento di un obbligo di collaborazione, che non poteva - proprio per i richiamati rilievi, che questa Corte non può che ribadire - tradursi in una mera inerte attesa delle iniziative del datore di lavoro.”

E, sempre nel caso specifico, la Cassazione ha precisato che «(...) avuto riguardo alle finalità della normativa quanto alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, le omissioni hanno natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui - ai fini della configurazione - non era necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivasse un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore (cfr. Cass. Pen. Sez.III, n.6885 del 23/11/2016).

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Rimane ferma la responsabilità penale per i danni cagionati alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, qualora l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta colposa del medico competente, in quanto titolare di un'autonoma posizione di garanzia

Cass. Pen. Sez. III, 23/11/2016, n.6885

In tema di sicurezza sul lavoro, la contravvenzione prevista dall'art. 25, comma primo, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che sanziona l'inosservanza da parte del medico competente dei protocolli definiti in funzione dei rischi specifici dei lavoratori, sottoposti a visita periodica, ha natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell'obbligo di legge e ai fini della sua configurazione non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore. Ciò «(...) perché il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato (art. 55), ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale (Sez. III, n. 26539 del 21/05/2008)».

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Rimane ferma la responsabilità penale per i danni cagionati alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, qualora l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta colposa del medico competente, in quanto titolare di un'autonoma posizione di garanzia

Cass. Pen. sez. III, 31/05/2016, n. 35425

L'opportunità di sottoporre alla sorveglianza sanitaria prevista nel D. Lgs 81/2008 i lavoratori esposti a un rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori valutato come "incerto/molto lieve" è stata oggetto di discussione, con posizioni contrastanti. Un medico competente di una catena di supermercati non aveva ritenuto di programmare ed effettuare controlli sanitari in presenza di un rischio basso o incerto, incorrendo nella violazione dell'art. 25, comma 1 lettera b) del D. lgs 81/2008; contestazione che veniva respinta dal professionista, non ottemperando alla prescrizione impartita di estendere la sorveglianza sanitaria a tutti i lavoratori per i quali era stata valutata la presenza di un rischio specifico, a prescindere dalla sua entità.

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Rimane ferma la responsabilità penale per i danni cagionati alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, qualora l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta colposa del medico competente, in quanto titolare di un'autonoma posizione di garanzia

Cass. Pen. sez. III, 31/05/2016, n. 35425

«(...)Non v'è dubbio che il medico competente, in ragione del complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione dei rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore, sia tenuto, proprio in ragione di ciò, all'osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati nell'art. 167, 168 e allegato XXXIII e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la *ratio* di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

Questa sentenza pone chiarezza su un aspetto rilevante della prevenzione, offrendo un sostegno giuridico a un principio di natura squisitamente medica. Ossia che nelle circostanze in cui la valutazione del rischio è intrinsecamente complessa e si avvale di metodologie che non possono misurare rischi ma solo stimarli, anche per una stima semi-quantitativa del rischio che pure lo definisca "incerto o molto basso" la sorveglianza sanitaria è opportuna.

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

Rimane ferma la responsabilità penale per i danni cagionati alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, qualora l'evento lesivo sia riconducibile alla condotta colposa del medico competente, in quanto titolare di un'autonoma posizione di garanzia

Cass. Pen. sez. III, 11/12/2012, n. 1856

Con riguardo all'oggetto della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali il "medico competente", portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche. L'espletamento di tali compiti da parte del "medico competente" comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato ad un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo resta limitato alla specifica qualificazione professionale.

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

## Il medico competente e il soggetto diversamente abile

Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 aprile 2017 n.10576

il datore di lavoro, ove non ritenga di poter adibire il disabile, giudicato inidoneo alla mansione specifica dal medico competente, a mansioni equivalenti ovvero anche inferiori, dovrà chiedere **alla Commissione integrata di cui alla L. n.104 del 1992**, che “vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda”, come stabilito dall'art.10, comma 3, L.n.68 del 1999.”

# Il medico competente

(art. 2, lett. h, D.lgs. n. 81/2008)

## Il medico competente e il soggetto diversamente abile

Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 aprile 2017 n.10576

Analogo percorso potrà essere seguito dal disabile, anche a prescindere dal ricorso avverso i giudizi del medico competente previsto dall'art.41, co.9, d.lgs. n.81 del 2008, chiedendo "che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute" a mente del medesimo comma 3 dell'art. 10 della l.n.68 del 1999.

Il datore di lavoro non può, invece, [...] procedere al licenziamento del disabile sulla scorta del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente, senza attivare la procedura prescritta dalla disposizione da ultimo citata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MILANO

## Diritto della sicurezza del lavoro

*«Il medico competente nell'ambito della tutela  
della salute e della sicurezza del lavoro»*

*Prof. Michele Squeglia*

*Dipartimento di diritto privato e storia del diritto – sezione diritto del lavoro*

*Facoltà di Giurisprudenza*

*Università degli Studi di Milano*

*✉ [michele.squeglia@unimi.it](mailto:michele.squeglia@unimi.it)*

**in** [linkedin.com/in/michele-squeglia-00337244](https://www.linkedin.com/in/michele-squeglia-00337244)

**I lezione 9 marzo 2022**

**Grazie**